



**News n. 60 del 30 giugno 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in relazione alla disciplina regionale che dispone il trasferimento ai comuni degli impianti idrici e fognari senza prevedere una contestuale adeguata provvista finanziaria.

Corte costituzionale, 17 aprile 2025, n. 47 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Comune e provincia – Bilancio – Sicilia – Legge regionale – Trasferimento degli impianti idrici del consorzio per le aree di sviluppo industriale – Provvista finanziaria – Mancanza – Questione inammissibile di costituzionalità

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 97 e 119, commi 1, 4, 5 e 6, della Costituzione, nonché all'art. 15, comma 2, dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. (1)

(1) I. – Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.g.a., sez. giur., con sentenza non definitiva 5 agosto 2024, n. 620 (oggetto della News UM n. 83 del 9 settembre 2024 alla quale si rinvia per approfondimenti sulla giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia finanziaria degli enti locali), accogliendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale per difetto di motivazione sulla rilevanza.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) nel giudizio *a quo* il comune di Augusta impugnava il verbale con cui il commissario liquidatore del consorzio per l'area di sviluppo industriale (ASI) di Siracusa in liquidazione provvedeva unilateralmente alla consegna degli impianti e della rete idrica;
- b) il gravame era basato su due motivi:

- b1) violazione degli artt. 147 e 149 *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti, in quanto le disposizioni del codice dell'ambiente, mirando ad assicurare l'unicità della gestione per ciascun ambito territoriale e l'integrazione verticale ed orizzontale dei servizi, escluderebbero la possibilità di una gestione diretta del servizio idrico da parte di un singolo comune poiché antieconomica ed inefficiente e la normativa statale avrebbe escluso in radice la possibilità di una gestione diretta del servizio idrico da parte di un comune, in quanto ciò sarebbe gravemente lesivo dei principi in tema di concorrenza nel conferimento della gestione del servizio, con conseguente violazione, da parte della Regione, della competenza statale in materia di tutela della concorrenza;
- b2) violazione degli artt. 149 e 152 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 15, comma 2, dello statuto speciale reg. siciliana, per violazione dell'autonomia finanziaria dell'ente locale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *c-bis*), della legge reg. siciliana n. 8 del 2012, le eventuali spese di investimento sarebbero rimaste a carico del bilancio comunale, salvo il rimborso futuro da parte del gestore unico del servizio idrico integrato;
- c) tali censure erano riproposte anche nell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile per tardività ed in parte inammissibile per difetto di interesse per mancanza di contenuto provvedimentale dell'atto impugnato;
- d) con sentenza non definitiva n. 620 del 2024, il C.g.a.:
- d1) accoglieva il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava ricevibile il ricorso proposto in primo grado e ammissibile l'azione impugnatoria;
 - d2) con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, sollevava la questione di legittimità costituzionale di cui sopra, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata;
- e) il giudice *a quo* ha ommesso l'esame del primo motivo del ricorso, limitandosi ad affrontare il secondo, attinente al profilo dell'autonomia finanziaria dell'ente locale, benché la valutazione del primo, attinente alla titolarità dell'uso degli impianti strumentali al servizio idrico integrato, presentasse una priorità logica;
- f) in tal modo il C.g.a. non si è fatto carico dell'esigenza di verificare se, alla luce della normativa statale in materia e della giurisprudenza costituzionale, la Regione siciliana possa prevedere, con le modalità stabilite dalla disposizione censurata, il trasferimento in concessione d'uso all'ente locale di impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei consorzi ASI in liquidazione;
- g) il primo motivo di gravame risultava pregiudiziale rispetto al secondo, visto che interrogarsi sulla legittimità costituzionale dell'affidamento di determinate funzioni a un comune, senza una contestuale assegnazione di risorse, ha un senso

solo qualora si sia preventivamente accertato che quell'affidamento di funzioni è costituzionalmente consentito;

- h) prima di affrontare la seconda questione, relativa alle risorse occorrenti per far fronte ai costi di gestione e manutenzione degli impianti in parola, il giudice rimettente avrebbe dovuto pronunciarsi sul primo motivo di ricorso proposto dall'ente locale;
- i) pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.

III. – Per ulteriori approfondimenti:

- j) per una casistica sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale per carenza di motivazione sulla rilevanza, si vedano: Corte cost. 14 febbraio 2023, n. 22 (oggetto della News UM n. 41 del 23 marzo 2023 alla quale si rinvia per la trattazione del requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale); 21 ottobre 2021, n. 196 in Foro it., 2021, I, 3754; 7 ottobre 2021, n. 190 (oggetto della News UM n. 82 del 2021) in *Foro it.*, 2021, I, 3771; 3 dicembre 2020, n. 259 (oggetto della News UM n. 7 del 2021); 6 marzo 2020, n. 41 in Foro it., 2020, I, 1474; 21 febbraio 2020, n. 30 (oggetto della News UM n. 28 del 2020); 24 luglio 2019, n. 199 (oggetto della News UM n. 111 del 2019) in *Foro it.*, 2019, I, 2990; 16 luglio 2019, n. 179 (oggetto della News UM n. 93 del 2019); 5 aprile 2019, n. 73; 15 novembre 2018, n. 204; 2 febbraio 2018, n. 18 in Foro it., 2018, I, 699;
- k) sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 si veda: *Il requisito della rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, Selezione ragionata di giurisprudenza costituzionale*, a cura di NEVOLA, DIACO, BONI, in *www.corte costituzionale.it*, Quaderno processuale del Servizio studi, 2016.